



Comune di PIETRAPERZIA

Libero Consorzio Comunale di Enna

protocollo n.7416 del 27/06/2025
pubblicazione n. del

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 35 del 27/06/2025

**Oggetto: DEROGA ORARIA PER IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DELLE EMISSIONI
SONORE DURANTE LA STAGIONE ESTIVA 2025 NONCHE' IL DIVIETO DI VENDITA DI
BEVANDE IN BOTTIGLIE E LATTINE**

Premesso:

- che il D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con la Legge 22.11.2011, n. 214, di liberalizzazione degli orari degli esercizi pubblici, commerciali ed artigianali, nonché quelli di vendita e somministrazione su aree pubbliche di alimenti e bevande, ha, di fatto, ampliato le fasce orarie di prestazione di servizi, con il conseguente aumento di attrattiva e di presenza di clienti ed avventori, soprattutto nelle ore serali e notturne, anche incentivando varie iniziative come l'intrattenimento musicale e la diffusione sonora all'interno ed all'esterno dei locali, dehors o nelle adiacenze delle medesime attività;

Considerato che:

- la oramai iniziata stagione estiva determina un aumento della popolazione locale e della ragionevole domanda di svago;
- l'abitato di Pietraperzia, durante tale periodo, coincidente, altresì, con le feste dei Santi Patroni, è meta anche di rientro dei cittadini residenti in altre parti d'Italia ed all'estero, oltre che di frequentatori della zona in periodo estivo, sicché è opportuno, pertanto, consentire una promozione del territorio, che concorra al raggiungimento dell'obiettivo istituzionale di miglioramento dell'offerta turistica, a vantaggio dell'economia locale;
- durante la stagione estiva vengono organizzati, sul territorio comunale, diversi eventi, anche musicali, su iniziativa di pubblici esercizi, soprattutto nelle ore serali e notturne, i quali si caratterizzano per una rilevante diffusione sonora;
- questa Amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto da tali iniziative dislocate sull'intero territorio comunale, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all'animazione ed alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché offrono, soprattutto ai giovani, attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, la possibilità di divertirsi all'interno dei confini comunali;

Ritenuto che:

- da un lato, occorre favorire lo svolgimento delle attività di divertimento ed iniziative di rilancio delle attività economiche mediante piccoli intrattenimenti;
- dall'altro, risulta altrettanto imprescindibile dover garantire una buona qualità di vita urbana e la quiete pubblica;

Valutato:

- di dover temperare le esigenze degli operatori economici del settore dell'utenza dei

locali pubblici, del decoro urbano e del riposo dei residenti;

- di tutelare l'incolumità dei giovani e porre rimedio alle trasferte per la consueta movida e per arginare il fenomeno dell'organizzazione di feste in locali non autorizzati ed abusivi;

Riconosciuta, in ogni caso, la necessità di garantire e tutelare il diritto fondamentale alla salute, al riposo ed alle occupazioni dei residenti ed alla quiete pubblica in generale, attraverso il contenimento delle emissioni sonore e degli schiamazzi degli avventori, nonché l'igiene ed il decoro urbano;

Atteso che si rende necessario disciplinare specificatamente le fasce orarie di diffusione sonora e musicale, nonché il rispetto dei limiti delle emissioni sonore all'interno ed all'esterno dei locali;

Visto l'art. 6, co. 1, lett. h, della Legge n. 447/1995, il quale sancisce la competenza del Comune per il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai valori del limite di cui all'art. 2, co. 3, del medesimo testo normativo, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dallo stesso;

Ritenuto, pertanto, che le considerazioni sopra esposte giustificano, limitatamente ai mesi di luglio, agosto e settembre 2025, il ricorso all'adozione del presente provvedimento, finalizzato ad una temporanea deroga al limite delle emissioni sonore ed agli orari degli esercizi pubblici;

Visto il T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 51 della Legge n. 142/90 e s.m.i., recepita con L.R. n. 48/91;

Visto il vigente O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

ORDINA

per i motivi in premessa indicati:

1) per le manifestazioni di spettacoli e/o intrattenimenti musicali, come identificati nelle premesse, organizzati da gestori dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nei limiti e nei termini di capienza e di utilizzo disposti dai rispettivi titoli abilitativi, la deroga al limite delle emissioni sonore previste dalla vigente normativa, nelle date sotto riportate:

- nelle giornate di venerdì, sabato e prefestivi in genere, dei mesi di luglio, agosto e settembre 2025, nonché nei giorni 14 agosto 2025 (Festa della Madonna della Cava) e 16 agosto 2025 (Festa del Patrono San Rocco), fino alle ore 02:00 del giorno successivo;
- per le restanti giornate dei soli mesi di luglio ed agosto 2025, fino alle ore 00:30 del giorno successivo.

Le attività di cui al presente provvedimento, che comportano la diffusione sonora e musicale svolta all'esterno delle attività, su aree pubbliche e private, anche attraverso l'installazione di diffusori acustici da impianti interni ai locali, determinano l'obbligo per i titolari di dotarsi propedeuticamente dell'avvio di attività, della relazione permanente di impatto acustico di cui alla citata Legge n. 447/1995 e della relazione previsionale per eventi e manifestazioni temporanee ed occasionali.

Al di fuori degli orari consentiti, tutti gli impianti sonori di qualsiasi tipo, dovranno essere rigorosamente spenti.

Infine, dalle ore 19.00 alle ore 24,00 per gli alcolici e dalle ore 19,00 alla chiusura, tutti i giorni nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre la vendita di bevande da asporto e comunque da consumare fuori dall'esercizio commerciale non potrà avvenire con bottiglie o lattine ma solamente con bicchiere monouso.

DISPONE

- che, nei casi di reiterata inosservanza delle prescrizioni della presente Ordinanza, si applichino le disposizioni di cui all'art. 12, co. 1, del D.L. 20.2.2014, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689; su segnalazione dell'Ufficio Accertatore, potrà essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di trenta giorni, ai sensi dell'art. 100 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- di dare mandato al Servizio di Polizia Municipale ed a tutte le Forze dell'Ordine di far rispettare il presente provvedimento;
- la trasmissione della presente Ordinanza Sindacale alla Prefettura di Enna, alla Questura di Enna, al Comando Stazione Carabinieri di Pietraperzia ed al Servizio di Polizia Municipale;
- di pubblicare il medesimo provvedimento, come per Legge, anche all'Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune di Pietraperzia, assicurandone piena diffusione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

AVVERTE

che, a norma dell'art. 3, co. 4, della L.R. n. 7/2019, avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente;
- ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

DISPONE

L'immediata esecutività della presente Ordinanza Sindacale.

La notifica del presente provvedimento, per le relative competenze

- al sig. Prefetto di Enna;
- alla Questura di Enna;
- al Commissariato di PS di Piazza Armerina;
- al Comando della Stazione Carabinieri di Pietraperzia;
- al Comando della Polizia Locale di Pietraperzia;

ILSINDACO

GEOM.SALVATORE VINCENZO MESSINA